

Codice A1816A

D.D. 2 maggio 2016, n. 990

Concessione Breve per un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio di vegetazione arborea che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque sulle sponde ed in alveo del Fiume Tanaro del Comune di Clavesana. Richiedente: Comune di CLAVESANA (CN).

PREMESSO

- che in data 14/03/2016 con nota protocollata al n. 11860/A1816A il Comune di CLAVESANA con sede in Piazza Vittorio Emanuele II° n. 7, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio di vegetazione arborea che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque sulle sponde ed in alveo del Fiume Tanaro del Comune di Clavesana;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto;
- che, trattandosi di intervento eseguito da Ente Pubblico, non si dà corso alla procedura di pubblicazione;

CONSIDERATO

- che in data 17/03/2016 l'istanza è stata inoltrata all'Autorità Idraulica competente sul fiume Tanaro (A.I.P.O - Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Alessandria) per l'acquisizione del nulla osta idraulico;

VISTO

- che in data 18/04/2016 l'Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Alessandria, ha rilasciato il nulla osta idraulico all'esecuzione dell'intervento di manutenzione;
- che, in base all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998
- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05.2012

- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.

determina

di autorizzare il Comune di CLAVESANA con sede in Piazza Vittorio Emanuele II° n. 7, ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica richiesto, nell'area individuata negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO p.i.3746CN prot. n. 10203 del 18.04.2016, anch'esso allegato alla presente Determinazione.

In particolare si richiamano i contenuti del suddetto parere specificando le condizioni a cui resta subordinata la presente autorizzazione:

- all'interno dell'alveo inciso, fino ai 2/3 dell'altezza di sponda a partire dal pelo d'acqua, potrà essere eseguito un taglio avente finalità di manutenzione idraulica (rif. art. 37 bis del Regolamento Forestale) con ceduzione anche senza il rilascio di matricine;
- nella parte superiore di sponda (*a partire dai 2/3 dell'altezza di cui al punto precedente*) e fino al limite della fascia A il taglio, pur facendo riferimento all'art. 37 bis come richiamato dal parere AIPO, dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste dall'art. 37 comma 2 punto b.2; nella fattispecie su queste pertinenze demaniali potranno essere tagliate le sole piante instabili poiché fortemente pendenti, morte o deperenti, erose al piede che presentano un alto rischio di schianto o fluitazione in caso di piena; il taglio di altre alberature resta tassativamente vietato.
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- Il Comune richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno).

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Gianpiero CERUTTI)